REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

Deliberazione n. 28

adottata dal Direttore Generale in data 13 APR. 2011

Oggetto: **Art. 25 C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001 - Procedimento penale n. 5313/2009 R.G.N.R.- n. 4210/2009 R.GIP; Tribunale di Cagliari – Ordinanza di archiviazione - Rimborso spese legali al Dott. T.A.**

VISTO l'art. 25, 1° comma, del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001, il quale prevede che l'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un dirigente per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale;

VISTO l'art. 25, 2° comma, del medesimo C.C.N.L., il quale prevede che, qualora il dirigente nomini un legale di sua fiducia, nel caso di conclusione favorevole del procedimento l'Azienda procede al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente per il patrocinio legale;

PREMESSO che il Dott. T.A., dipendente dell'ASL n. 7 di Carbonia in qualità di Dirigente Medico, è stato sottoposto a procedimento penale n. 5313/2009 R.G.N.R.- 4210/2009 R.GIP – in relazione a fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, per il reato di cui all'art. 589 c.p.;

DATO ATTO che il procedimento suddetto si è concluso con l'ordinanza di archiviazione che si allega in copia al presente atto deliberativo, emanata dal Tribunale di Cagliari – Sezione Gip e Gup – in data 09 settembre 2010 per l'insussistenza dell'ipotesi di reato;

ACQUISITA la nota prot. n. 28866 del 07 dicembre 2010, che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Dott. T.A., ai sensi della normativa sopra richiamata, chiede il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio nell'ambito del suddetto procedimento penale allegando la fattura n. 28/2010 del 26 novembre 2010, per un importo complessivo di € 6.707,42;

CONSIDERATO che i fatti oggetto di imputazione risultano connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

RITENUTO che nel caso di specie ricorrano gli estremi di cui al sopra citato art. 25 C.C.N.L. e che, pertanto, il Dott. T.A., in quanto indenne dall'ipotesi di reato ascritta, abbia diritto di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel procedimento di cui trattasi;

PRECISATO che in caso di archiviazione il rimborso è dovuto con riserva di ripetizione nell'ipotesi in cui, all'esito di un'eventuale riapertura del procedimento, intervenga una sentenza di condanna;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di liquidare al Dott. T.A., sulla base della nota prot. n. 28866 del 07 dicembre 2010 allegata, l'importo di € 6.707,42;

- di imputare quindi l'importo complessivo di € 6.707,42 derivante dal presente atto, sul codice 0514030301 "Spese Legali", del vigente piano dei conti aziendale e sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali;

- di demandare al Servizio del Personale il compito di liquidare al dipendente Dott. T.A. l'importo di € 6.707,42 a titolo di rimborso spese legali;

- di dare atto che il rimborso di cui trattasi viene effettuato con riserva di ripetizione nell'ipotesi in cui, all'esito di un'eventuale riapertura del giudizio, intervenga una sentenza di condanna.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci

Resp.le AA.GG.

AA.GG. Settore Legale

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 28 del 13 APR. 2011

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'A.S.L. n.7

A partire dal 14 APR. 2011 28 APR. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione

REGIONE SARDEGNA • SERVIZIO SANITARIO • ASL N° 7 CARBONIA

N. 5313/2009 R.N.R.
N. 4210/2009 R. G.i.p.

TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Il giudice, dott. Simone Nespoli,

- letti gli atti del procedimento penale n. 4210/2009 R. G.i.p., iscritto nei confronti di:

1) **LISCI VITALIA**, nata a Pabillonis il 9 novembre 1954;

2) **TUVERI ANTONIO**, nato a Gonnostramatza il 12 agosto 1955,

in relazione all'ipotizzato reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., commesso in Iglesias il 3 luglio 2008, in danno di MATTA FABRIZIO;

- esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero in data 18 marzo 2010;

OSSERVA

Le indagini espletate non hanno consentito di individuare a carico degli odierni indagati, sicuri ed univoci profili di responsabilità medico–professionale per negligenza, imprudenza o imperizia causalmente riconducibili al decesso di MATTA FABRIZIO.

Dagli atti risulta che la morte del MATTA derivò da un'emorragia interna imponente con emopneumotorace con secondari shock emorragico e insufficienza respiratoria acuta: tali disordini complicarono l'intervento chirurgico (un complesso intervento toracoaddominale di resezione per carcinoma del tratto distale, o inferiore, dell'esofago) eseguito il 18 giugno 2008 nell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano).

Insorsero delle complicanze post-operatorie inattese, imprevedibili ed imprevenibili, giacchè insorte repentinamente durante la convalescenza dell'operato, 15 giorni dopo l'intervento.

L'origine dell'emorragia letifera nel lume gastro-intestinale e nel cavo emitoracico sinistro venne rilevata, quando il MATTA era ancora in vita, dai medici che la mattina del 3 luglio 2008 tentarono di emendarla.

Detta origine fu confermata poi dai patologi che sezionarono il cadavere.

Attraverso la relazione peritale svolta in sede di incidente probatorio dal dottor VINDICE MINGIONI non si individuano, a carico degli odierni indagati, ovvero a carico di tutti gli altri sanitari che ebbero in cura la vittima, condotte di natura colposa causalmente ricollegabili al decesso di MATTA FABRIZIO.

Con specifico riguardo alla posizione dei sanitari sottoposti ad indagine (la LISCI, nella sua qualità di medico in servizio presso la Guardia medica di Domusnovas che la notte tra il 2 e il 3 luglio 2008 visitò MATTA FABRIZIO presso il proprio domicilio) e TUVERI ANTONIO (nella sua qualità di primario dell'Unità Operativa di Chirurgia Generale dell'ospedale "Santa Barbara" di Iglesias), il perito, analizzati tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini – pur formulando alcune censure aventi ad oggetto le modalità di redazione della documentazione clinica – ha escluso in modo radicale e categorico qualsivoglia profilo di negligenza, imperizia e/o imprudenza in capo agli odierni indagati ovvero agli altri sanitari che si occuparono attivamente della cura del MATTA escludendo altresì la violazione, da parte dei predetti soggetti, di specifiche disposizioni in materia sanitaria.

Con specifico riguardo alla posizione della LISCI (nella qualità di sanitario che per primo visitò il MATTA rimandandolo a casa dopo la somministrazione di un farmaco rivelatosi di alcuna utilità) va evidenziata – in accordo con quanto osservato dal perito –

la carenza, al momento della visita del MATTA, di dati sintomatici tali da indurre a disporre un ricovero immediato del paziente poi deceduto: il brevissimo ritardo (di circa 30 minuti) del ricovero del MATTA – ha sottolineato il perito – pur astrattamente addebitabile alla LISCI non avrebbe sicuramente avuto una concreta e significativa incidenza causale nell'evoluzione infausta del quadro patologico del MATTA che ormai, in quel contesto, si andava inesorabilmente, ed irreversibilmente, sviluppando.

Nei confronti dei due odierni indagati – ha concluso il perito – non sono emersi fondati profili di colpa generica per negligenza (commissiva od omissiva), imprudenza o imperizia, non risultando, d'altra parte, che essi abbiano violato specifiche disposizioni in materia sanitaria, ovvero che abbiano operato in difformità da protocolli, linee guida o raccomandazioni, intesi come raccolte o schemi comportamentali, sequenze ben definite d'intervento per una determinata tipologia di casi ovvero come serie di raccomandazioni ed orientamenti nella pratica clinica formulati da organi qualificati.

Analoghe considerazioni valgono – come in modo esaustivo e condivisibile esposto dal perito alle pagine 14 e ss. della relazione in atti – con riferimento alla posizione del TUVERI, e degli altri medici (gli endoscopisti dell'ospedale di Iglesias, per l'anestesista, per il chirurgo che accolse all'ingresso il paziente, per il medico del Pronto Soccorso e per i chirurghi di Milano, allo stato non sottoposti ad indagine) che, a vario titolo, ebbero modo di occuparsi del MATTA: all'esito delle indagini non è emerso alcun elemento da cui inferire che le scelte attuate dai vari sanitari nel corso dei necessari esami specialistici abbia in qualche modo contribuito a causare le lesioni poi rivelatesi letifere (e cioè la rottura o perforazione della pleura e dell'aorta) e da cui escludere, tenuto conto dell'accertata esistenza di cause preesistenti e predisponenti (flogosi e fibrosi), che le predette lesioni si siano prodotte indipendentemente e "naturalmente" (trazione, rottura e fistolizzazione spontanee, secondarie a disordinate, violente contrazioni anti-peristaltiche con eccessivo riempimento di sangue e dilatazione del lume anatomico).

Il perito ha, in particolare, escluso la sussistenza di elementi da cui inferire che l'eventuale rottura derivante dall'operazione dell'endoscopista (operazione, per altro, clinicamente necessaria) sia derivata da un'errata ed imperita manovra e non, piuttosto – come è assolutamente possibile in via generale e, nel caso di specie, avuto riguardo alle pregresse condizioni del paziente – da una normale conseguenza degli inevitabili effetti dell'esame invasivo che comporta necessariamente un'insuffiazione ed una distensione del lume anastomotico.

Le argomentazioni del perito, apparse del tutto convincenti, pur nella inevitabile prudenza dei giudizi espressi, consentono di escludere ragionevolmente la concreta incidenza causale della condotta dei vari sanitari che ebbero in cura il MATTA ed il decesso dello stesso.

Per queste ragioni la notizia di reato appare inidonea a fondare un proficuo esercizio dell'azione penale.

P.Q.M.

Visto l'art. 415 c.p.p., dispone l'archiviazione del procedimento e, per l'effetto, ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali.

Cagliari, 9 settembre 2010.

Il Giudice

dott. Simone Nespoli

- 9 SET. 2010

AAGG
20/02
39

Dr. Antonio Tuveri
Direttore U.O. Chirurgia Generale
P.O. S. Barbara Iglesias
A.S.L. N° 7 Carbonia

Al Responsabile dell'Ufficio Affari Generali
dell' A.S.L. n° 7 Carbonia,
Dr. Carlo Contini

Oggetto:richiesta rimborso spese legali.

In seguito all'archiviazione disposta dal G.i.P. del Tribunale di Cagliari del procedimento penale n°4210/2009 nei miei confronti,chiedo il rimborso delle spese legali sostenute con l'Avvocato Antonio De Toni da,a suo tempo,indicato.
Allego:
-Dispositivo della sentenza di archiviazione n°5313/2009 R.N.R,4210/2009 R. G.i.P.
-Notula delle spese dello Studio Legale dell' Avv. Antonio De Toni
-Fattura fiscale dello Studio Legale
-Bonifico Bancario del pagamento.

Iglesias 06-12-2010.

Saluti cordiali
Dr. Antonio Tuveri

ASL 7
Prot. 2010/ 0028866 del 07/12/2010
Mitt TUVERI ANTONIO

Fascicolo 2010/1.4.10/1

AZIENDA U.S.L.N° 7
CARBONIA
07 DIC 2010
PROTOCOLLO
ARRIVO

ONIO DE TONI
E IN CASSAZIONE
IGLESIAS
via Roma, 17 - Tel. e Fax 0781.22287
e-mail: avv.detoni@libero.it
avv.antoniodetoni@legalmail.it

Iglesias, 4 ottobre 2010

Chiar.mo Dott.
Antonio Tuveri
Regione Palmari s.n.c.
09016 **Iglesias**

Egregio Dottore,

ho il piacere di comunicarLe che, con decreto del 9 settembre 2010, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a Suo carico.

Con l'occasione Le rimetto la distinta delle spese e competenze, qui di seguito trascritte.

Cordiali saluti

Avv. Antonio De Toni

Tribunale di Cagliari – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari – proc n° 5313/2009 r.n.r. / 4210/2009 G.I.P.

Informative telefoniche e in studio	160,00	
Sessioni col Cliente	195,00	
Sessioni collegiali con magistrati, consulenti, colleghi, etc.	387,00	
Esame e studio	700,00	
Indennità di ricerca e attesa	207,00	
Partecipazione udienze	260,00	
Attività difensive d'udienza	1.300,00	
Discussione	500,00	
Compenso al Consulente di parte		1.500,00
Totali	3.709.00	1.500,00
12,5% ex art.8. Tar. Prof.	463,62	
	4.172.62	
4% C.P.A	166,90	
Totale	4.339.52	
20% I.V.A.	867,90	
Totale	5.207,42 +	
Spese	1.500,00 =	
Totale generale	€ 6.707,42	

La corrispondente somma potrà essere accreditata presso Banca di Credito Sardo, Agenzia Via Amat – Cagliari sul c/c intestato a De Toni Antonio Mario

IBAN IT93 I030 5904 8231 0000 0003 354

...nio Mario De Toni
...fisc.: Via Francoforte, 9
09129 CAGLIARI
C.F.: DTN NNM 48T08 E281C
P. IVA 00501020929

FATTURA PER PRESTAZIONE n. 28/010

Data 26/11/2010

Ricevute da Dott. Antonio Tuveri (TVR NTN 55M12 E088B)
Via Madre Teresa di Calcutta n° 5 - Iglesias

€

per quietanza di tutte le operazioni relative alla nostra prestazione

Difesa penale nel proc. 5313/09 RNR - 4210/09 G.I.P.

PRESTAZIONI E/O ANTICIPAZIONI SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE	CORRISPETTIVI PRESTAZIONE	ANTICIPAZIONI
Diritti e onorari	3.709,00	
Compenso al Consulente di parte		1.500,00
Rimborso forfett. spese (12,5%)	436,62	
TOTALE €	4.172,62	1.500,00

Imponibile	(1) CPA (4%)	IVA 20 %	Totale Prestazione	Ritenuta di acconto	TOTALE DA PAGARE
4.172,62	166,90	867,90	6.707,42		6.707,42

La ritenuta di acconto
di € ____
è stata/sarà versata il ____
al concessionario di ____
a mezzo ____

Z 0001

(1) Contributo integrativo o contributo previdenziale L. 335/95.